



COMUNE di CASTREZZATO

(Provincia di Brescia)

25030 Castrezzato (BS) Piazzale Risorgimento 1 – Tel.0307041111
protocollo@comunecastrezzato.it – protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it

ORDINANZA N. 30 DEL 13/11/2024

Oggetto: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI/DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

CONSTATATE innumerevoli problematiche igienico-sanitarie e di decoro urbano determinate dalla presenza di escrementi canini su suolo pubblico o di pubblico passaggio (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..), causa l'incuria dei proprietari o dei conduttori di cani;

APPURATO:

- che tali aree, e soprattutto i parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini, anche per effetto del continuo aumento della popolazione canina, vengono costantemente insudiciate dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, provocando altresì il degrado del territorio comunale;
- che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori e spesso vengono condotti da persone incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

RITENUTO:

- opportuno prevedere apposite misure per contrastare il descritto fenomeno;
- necessario intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTI:

- l'art. n. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, al comma 5, tra le altre cose, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti, altresì precisando che le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- l'art. 13 della Legge 833/78;
- la Legge n. 689/1981;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di **25,00 €** ad un massimo di **500,00 €** per la violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze del Sindaco

ORDINA

dalla data di adozione della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani, quanto segue.

1. Detenzione strumenti idonei di pulizia

È fatto obbligo ad ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, di avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni ed essere in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti.

È fatto obbligo di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità, i predetti beni di raccolta e pulizia.

2. Condotta dei cani

E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

Utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

3. Sanzioni:

Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.

Le sanzioni di cui al punto 2 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 € a 480,00 €.

Dalle presenti disposizioni sono esonerati:

- i non vedenti accompagnati da cani guida e i portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'albo Pretorio online;
- che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia sia dello Stato che Locali);
- che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Servizio della Polizia Locale e alle forze dell'ordine territorialmente competenti.

RAMMENTA

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Luigi Cuneo
(Documento firmato digitalmente)